RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI

Art. 2 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)

Il Ministero della finanze consente al Monte dei Paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni. E' peraltro in facolta' del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro, giusta le norme vigenti.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1950, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Estremi	Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Partizione	Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-delle-convenzioni-con-gli-istituti-di-credito-incaricati/proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it